



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro

Il giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
preso atto delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti in udienza;
premesso che, con ricorso depositato in data 15.07.2021, Tagliazucchi Lorenzo adiva
l'intestato Tribunale al fine di:

- accertare e dichiarare il diritto del medesimo a vedersi riconosciuta la valenza abilitante del titolo accademico (diploma di Laurea/AFAM), congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari/accademici, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

- condannare l'Amministrazione resistente ad adempiere a quanto sopra richiesto ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate, personale docente, con posizione spettante in base al punteggio maturato e per le classi di concorso d'interesse;

rilevato che:

- l'odierno ricorrente ha chiesto anche la condanna del MIUR alla rettifica delle graduatorie menzionate;



- l'accoglimento di tale domanda verrebbe ad influire su quei soggetti che hanno un punteggio superiore a quello del ricorrente per effetto del mancato riconoscimento della valenza abilitante del titolo posseduto da quest'ultimo, determinando, in concreto, una situazione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una situazione di comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione;

richiamato l'indirizzo sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”*;

rilevato che, nello stesso senso, oltre a Cass. n. 14914/2008 e Cass. 6342/2004, si è espressa più recentemente la Suprema Corte nella sentenza n. 28766/2018 nonché nella sentenza n. 18807/2018 in cui si afferma *“In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”*;

ravvisata, dunque, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione, ex art. 151 c.p.c., del ricorso introduttivo nonché della presente



ordinanza nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie d'interesse, a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Miur nell'area tematica dedicata;

DISPONE LA NOTIFICA

da effettuarsi – a cura di parte ricorrente – entro e non oltre il 21.09.2021, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle citate graduatorie – attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso per cui è causa;
- b) nome di parte ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) succinta indicazione dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati;
- e) testo integrale del ricorso nonché del presente provvedimento.

FISSA

per la prosecuzione della causa, l'udienza del giorno **28.09.2021, ore 9:15**.

M A N D A

alla Cancelleria per la comunicazione della presente Ordinanza alle parti costituite.

Parma, 7.09.2021.

Il Giudice

Dott.ssa Ilaria Zampieri

